

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BLOOMBERG TERMINAL IN FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC”)

P R E M E S S E.....	1
Articolo 1. Oggetto del servizio	2
Articolo 2. Durata contrattuale.....	3
Articolo 3. Canone / Corrispettivo	3
Articolo 4. Revisione Dei Prezzi.....	3
Articolo 5. Avvio dell’esecuzione del contratto	3
Articolo 6. Divieto di modifiche introdotte dall’Aggiudicatario.....	4
Articolo 7. Collaudo e verifica di conformità	4
Articolo 8. Personale dell’aggiudicatario adibito al servizio	5
Articolo 9. Inadempimenti e penalità	5
Articolo 10. Pagamento delle fatture.....	6
Articolo 11. Garanzia definitiva.....	6
Articolo 12. Divieto di cessione del contratto. Subappalto	7
Articolo 13. Normativa di rinvio	7

P R E M E S S E

Con l’appalto di cui al presente Capitolato, la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC”), persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, ha deliberato di affidare la fornitura di servizi Bloomberg Terminal, che dovranno essere eseguiti puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario.

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull’Aggiudicatario derivano dal combinato disposto del presente capitolato, della disciplina di gara nel suo complesso e dell’offerta economica presentata in gara dall’Affidatario e dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.

Qualora venisse riscontrata qualsiasi discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l’indicazione più favorevole alla CNPADC.

La CNPADC si riserva altresì di variare i termini del servizio qui disciplinati qualora tali modifiche si rendano necessarie per sopravvenuti interventi di tipo amministrativo o normativo, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere alcunché dalla CNPADC.

Articolo 1. Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di servizi Bloomberg Terminal per i seguenti terminali in dotazione della CNPADC:

SID	GPTT Description
519378	Open Bloomberg
749554	Open Bloomberg
914200	Bloomberg Anywhere
1324970	Open Bloomberg

I servizi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. Quotazioni in tempo reale e corrispondenti serie storiche degli strumenti finanziari quali: azioni, obbligazioni (corporate e sovereign), strumenti del mercato monetario, divise, prodotti derivati, commodities, mortgage - backed securities, OICR e FIA;
2. Quotazione e corrispondente serie storica dei principali indici di mercato per le diverse tipologie di strumenti sopra menzionati;
3. Anagrafiche e dati finanziari in tempo reale e corrispondenti serie storiche degli strumenti finanziari quali: azioni, obbligazioni (corporate e sovereign), strumenti del mercato monetario, divise, prodotti derivati, commodities, mortgage - backed securities, OICR e FIA;
4. Fornire notizie finanziarie e politiche attuali e storiche;
5. Strumenti di analisi dei dati;
6. Copertura globale dei mercati mondiali;
7. Accessibilità 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;
8. Possibilità di scarico dati (sia real time che storici) sui principali applicativi di calcolo (excel) utilizzando:
9. modalità di trasferimento dati SFTP
10. modalità di trasferimento dati HTTPS
11. modalità di trasferimento tramite Web Service
12. Servizio di live chat con gli altri utenti;
13. Servizio di live chat con l'helpdesk con le seguenti caratteristiche:
14. Accessibilità da mobile/tablet;

15. Possibilità di creare/personalizzare watchlist;

16. Possibilità di caricamento dei propri portafogli al fine di condurre analisi;

Articolo 2. Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di n. 2 anni con decorrenza dal 01/01/2026 per continuità di servizio.

Articolo 3. Canone / Corrispettivo

Il canone sarà corrisposto annualmente in via anticipata.

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere spesa e/o costo aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Articolo 4. Revisione Dei Prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Qualora l'Impresa ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di forniture/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo complessivo di contratto, la stessa dovrà presentare alla Stazione Appaltante formale richiesta di adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito, mediante PEC; l'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione a comprova della variazione intervenuta.

Il Responsabile Unico del Progetto, unitamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (se presente) condurrà apposita istruttoria al fine di verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata mediante la summenzionata documentazione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate del costo della fornitura/servizio risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e, in particolare, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Gli indici di costo e di prezzo in esame sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categoria di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche della categoria di indici individuate dal comma 3 dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncerà con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento illustrerà le ragioni sottese al riconoscimento delle suddette variazioni e determinerà l'importo dell'adeguamento allo stesso riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 5. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CNPADC per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CNPADC ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Articolo 6. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dalla CNPADC.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la CNPADC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della CNPADC.

Articolo 7. Collaudo e verifica di conformità

La CNPADC verifica, tramite il RUP o, se nominato, dal DEC, la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 nonché di quanto previsto dall'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, tutti i servizi ed i prodotti forniti dal Fornitore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Delle suddette verifiche verrà redatto specifico verbale e le stesse costituiranno condizione per la liquidazione delle fatture.

La CNPADC potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, di cui al Capitolato Speciale, fatta salva la facoltà della CNPADC di risolvere il presente Contratto, in conformità a quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione".

L'Aggiudicatario, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto dell'appalto; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

La verifica di conformità è tesa ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura/servizio al Capitolato Speciale. La CNPADC parteciperà alle verifiche e, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. La verifica di conformità dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, installazione, configurazione ed avviamento dell'intero Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, componenti, insiemi e sottosistemi e beni forniti.

In caso di esito negativo della verifica, l'Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria all'eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità alla seconda verifica entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di verifica negativo, pena l'applicazione delle relative penali di cui al Capitolato.

Qualora anche la seconda verifica di conformità abbia esito nuovamente negativo verranno applicate le penali di cui al Capitolato. E' facoltà della CNPADC procedere ad ulteriori verifiche di conformità in alternativa dichiarare risolto di diritto il Contratto, in tutto o in parte.

Tutte le attività/risultanze della verifica dovranno concludersi con la stesura di un “Verbale di verifica di conformità”. Nel caso di esito positivo, la data del verbale positivo avrà valore di “Data di accettazione”.

La Verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del servizio/ della fornitura.

L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

Articolo 8. Personale dell’aggiudicatario adibito al servizio

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, il Fornitore impiegherà personale alle proprie dipendenze e sotto la sua diretta responsabilità, adeguatamente formato in relazione alle specifiche attività da svolgere e regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Il Fornitore dovrà garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità la medesima CNPADC.

Il Fornitore dovrà obbligarsi ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il Contratto Collettivo Nazionale per il settore di appartenenza e, qualora esistente, anche il Contratto Collettivo Territoriale, che siano stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, il Fornitore trasmetterà alla CNPADC, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Il mancato rispetto dei prescritti obblighi in materia contributiva e previdenziale nei confronti del personale impiegato per l’espletamento del servizio potrà essere valutato dalla CNPADC ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 9. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, la CNPADC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’Aggiudicatario - ai sensi dell’art. 126 del D.lgs. n. 36/2023- delle penali, variabili a seconda della gravità dell’inadempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La CNPADC potrà applicare all’Aggiudicatario la penale, come sopra determinata nel suo ammontare, dalla contestazione dell’inadempimento (una volta che tale contestazione si sia consolidata all’esito del contraddittorio di cui al comma successivo) sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la CNPADC si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'Aggiudicatario è tenuto a ripristinare la Cauzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi ed adoperandosi affinché tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC.

Resta inteso che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

Articolo 10. Pagamento delle fatture

Il pagamento del corrispettivo previsto nel contratto sarà effettuato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica nelle modalità indicate in quest'ultimo.

Il pagamento avverrà previo accertamento della corretta esecuzione del servizio nonché della verifica di regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 11. Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare idonea garanzia, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, il cui importo verrà calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria in esame può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussoria e le polizze assicurative previste dal D.lgs. n. 36/2023 sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è, in ogni caso, subordinato ad un miglioramento del

prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13. Normativa di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel relativo bando di gara e nello schema Contratto. Per quanto non previsto nel presente Capitolato le Parti si riportano al bando di gara, al Contratto, all'offerta tecnica/economica, che l'operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intendono come integralmente riportati, e al Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.